

LOTTE SOCIALI E DINAMICHE POLITICHE IN ETA' ALTO-REPUBBLICANA: PATRIZI E PLEBEI

PROBLEMI DI DEFINIZIONE

ASPETTI PRELIMINARI:

- crisi sociale ed economica negli anni della caduta della monarchia e in quelli immediatamente successivi
- aspettative dei ceti inferiori più evoluti
- resistenze patrizie a tutela del loro monopolio sui poteri: la “serrata del patriziato” (G. De Santis)

Caratteri dei due gruppi

PATRIZI: più o meno presunta discendenza dai *patres* di epoca anteriore; detenzione di ricchezze terriere controllo sulle cariche pubbliche, politiche (senato, magistrature), religiose (sacerdozi principali; monopolio sul diritto; ufficialità e cavalierato nell'esercito

PLEBEI DI RANGO

INFERIORE: subalternità ed esclusione politica e socio-economica; indebitamento; posizioni di clientela rispetto ai patroni; ruoli di soldati semplici nell'esercito

PLEBEI DI RANGO

SUPERIORE: legami con famiglie aristocratiche; capacità patrimoniale; esercizio di attività redditizie e mobilità sociale

SENSO DI IDENTITA' E NASCITA DELLE ISTITUZIONI PLEBEE: LA SECESSIONE DELL' AVENTINO

La secessione del 494 e la rottura della concordia nella stato in un'epoca di guerre nel Lazio

- Triade religiosa plebea (Cerere, Libero e Libera)
- Aventino come area di popolamento tipicamente plebeo
- L'ambasceria del senatore (apprezzato dai plebei secondo la tradizione e valente militare) Menenio Agrippa, in Livio II 32
- La nascita del *concilium plebis* e dei tribuni

Il *concilium plebis*

Organizzato sulla base delle tribù di residenza

Emanava *plebis scita*, ossia decisioni che esprimevano la volontà della plebe

Eleggevano i *tribuni plebis* ai quali si riconobbero particolari prerogative personali e decisionali.

La distinzione tra *Plebs* e *Populus*

(4) ancora sulle *leges provinciae*

Fra le *leges provinciae* meglio note:

- *lex Rupilia* (132-131 a.C.) per la Sicilia.
- *lex Pompeia* per la Bitinia-Ponto (63 a.C.).

Inoltre: la *lex* data da Q. Cecilio Metello (“Cretico”) a Creta (63): *insulae leges dedit* (Liv. *Periochae* 100). Un'altra *l. p.* potrebbe essere una *lex Cornelia* dell'85 a.C. con la quale si riorganizza la provincia d'Asia dopo gli sconvolgimenti della I mitridatica.

Tra gli ordinamenti stabiliti, c'erano i distretti/itinerari giudiziari (*conventus*). Altre determinazioni riguardavano i *commercium* e i *conubia*, le tradizioni e pratiche commerciali e matrimoniali delle popolazioni locali.

“Fonte di tutto il diritto pubblico e privato”: le Dodici Tavole (451-450 a.C.)

Dal diritto amministrato per via orale alla prima legislazione scritta, ESPOSTA PUBBLICAMENTE NEL FORO.

I primi *decemviri legibus scribundis*

Il secondo collegio e le due tavole con leggi antiplebee > nuova secessione

Il plebiscito Canuleio (abolizione del divieto di matrimonio tra patrizi e plebei formalizzato dal secondo decemvirato)

CONTENUTI DELLE DODICI TAVOLE, ALCUNI ESEMPI:

8, 2: Se (uno) ha rotto (ad un altro) una parte del corpo e non viene con lui ad un accordo, valga la legge del taglione»

8, 21: «Un patrono, se ha frodato un cliente, sia considerato maledetto

10, 1: «Che un morto non sia né seppellito né bruciato dentro la città»

Il discorso del tribuno Canuleio in Livio, IV 4

4

“Ma in realtà dopo la cacciata dei re nessun plebeo fu console . E con questo? Non si deve introdurre nessuna novità? E ciò che ancora non è stato fatto - in un popolo nuovo ce ne sono molte di cose che non si sono ancora fatte -, questo non bisogna farlo neppure se è utile? I pontefici, gli àuguri durante il regno di Romolo non esistevano: furono creati da Numa Pompilio. Il censimento della popolazione, e la sua ripartizione in centurie e in classi, non c'era: fu fatta da Servio Tullio. Non c'erano mai stati i consoli: furono creati dopo la cacciata dei re. Non c'era stata la carica né il nome di dittatore: cominciò a esserci presso i nostri antenati. I tribuni della plebe, gli edili, i questori non esistevano: si stabilì che fossero creati. I decemviri per la compilazione delle leggi in questi ultimi dieci anni noi li abbiamo

(segue)

eletti e poi allontanati dalla Repubblica. Chi dubita che in una città fondata per esistere in eterno¹, la quale cresce smisuratamente, si debbano istituire nuovi poteri, nuovi sacerdozi, nuovi diritti, delle genti e degli uomini? Questo stesso divieto di connubio fra patrizi e plebei, non lo proposero pochi anni fa i decemviri con grandissimo detrimento dello Stato e con somma offesa della plebe²? Vi può forse essere insulto più grande o più evidente di questo, che una parte della cittadinanza sia ritenuta indegna del matrimonio, come se fosse infetta? Che altro è questo, se non soffrire l'esilio, la relegazione entro le stesse mura? Si assicurano che non ci si unisca con le affinità e le parentele, che non si mescoli il sangue. E che? se tale mescolanza può macchiare codesta vostra nobiltà che voi per la maggior parte, discendenti come siete dagli Albani e dai Sabini, non possedete né per stirpe né per sangue, ma perché foste aggregati ai patrizi, o scelti dai re, o, dopo la cacciata dei re, per volere del popolo, non potevate conservarla incontaminata con accorgimenti d'ordine privato, non pigliando le vostre mogli dalla plebe, e non consentendo alle vostre figlie e alle vostre sorelle di maritarsi fuori dell'ordine patri-zio? Nessun plebeo userebbe violenza a una fanciulla patrizia: è una libidine, codesta, propria dei patrizi³; non si sarebbe mai costretto nessuno a fare un contratto nuziale contro la propria volontà. Ma che ciò sia proibito da una legge, che si sopprima il diritto di connubio fra patrizi e plebei, questo è davvero offensivo per la plebe. Perché allora non proponete che sia vietato il ma-

Sul consolato : Livio IV 6

Essendo intervenuti all'assemblea anche i consoli, ed avendo gli ininterrotti discorsi degenerato in una diatriba, al tribuno che chiedeva perché un plebeo non dovesse essere eletto console, uno dei consoli rispose, forse a ragione, ma poco opportunamente tenuto conto della contesa di quel momento, adducendo il seguente motivo: che nessun plebeo aveva diritto agli auspici', e che appunto per questo i decemviri avevano tenuto separati i matrimoni, perché gli auspici non fossero turbati dall'incertezza della prole. Fu soprattutto a queste parole che la plebe arse di sdegno, al sentir dire che non poteva trarre gli auspici come se fosse in odio agli dèi immortali; e, poiché la plebe aveva trovato nel tribuno il suo più fiero sostenitore, ed essa stessa gareggiava con lui in ostinazione, le discussioni non cessarono se non quando i patrizi, datsi finalmente per vinti, consentirono che si presentasse la proposta sul diritto di connubio, pienamente convinti che in tal modo i tribuni o avrebbero del tutto abbandonato la questione dei consoli plebei o l'avrebbero rinviata alla fine della guerra, e che frattanto la plebe, contenta del diritto di connubio, sarebbe stata disposta alla leva.

Ma mentre grande era l'autorità di Canuleio per la sua vittoria sui patrizi e per il favore della plebe, gli

444-367 a.C.: dal tribunato militare con potestà consolare alle leggi Licinie-Sestie (plebei consoli)

Mutamenti nei fasti consolari dal 444: consoli e tribuni militare con potestà consolare

POMPONIO in DIGESTO I 2, 26 (dall'*Enchiridion*):

Qualche anno dopo la promulgazione delle Dodici Tavole, la plebe entra in conflitto con i patrizi [anche qui nel latino si legge patres]; essa voleva che i consoli fossero creati scegliendoli anche al suo interno e i patrizi rifiutarono. Si decise di creare dei tribuni militari con potere consolare, tratti fra i patrizi e i plebei. Il loro numero non fu fissato: furono talora venti, oppure di più o di meno

Da Rotondi, *Leges publicae populi romani*

comizi centuriati.

387/367 *Leges Liciniae Sextiae*. — Liv., VI, 34-42; spec. 35, 4-5; Gell. XX, 1, 23. Secondo la tradizione narrata da Livio, i tribuni C. Licinius Stolo e L. Sextius Lateranus avrebbero nel 377/377 presentato le loro proposte sui debiti — sulla limitazione del possesso agrario — sulla ammissione dei plebei al consolato. Per dieci anni l'opposizione dei *patres* avrebbe ritardato la loro riuscita, da cui disordini e un periodo di quinquennale anarchia. I due tribuni, continuamente rieletti, riuscirono a far trionfare le loro proposte nel 387/367 (Liv., VI, 42, 9). A parte l'attendibilità assai dubbia di questa tradizione è difficile determinare se si tratti di una rogazione unica (*Lex satura*) o di più rogazioni distinte: l'attestazione di Livio, VI, 39, che nel 386/368 la proposta agraria e fenebre sarebbe stata approvata, ma non quella « de consule plebeio », e che i tribuni invece dichiararono « se in omnia simul consulere plebem » pare in favore della prima ipotesi: invero la *lex*

quardt, *Handb. d. Röm. Alt.*, III, 1, 321; Clason, *Röm. Gesch.*, 1, 186): alla sola proprietà privata Puchta (*Instit.*, 1, 104). Vietò di far pascolare sui terreni pubblici più di 100 capi di bestiame grosso e 500 di minuto. Impose ai proprietari di servirsi del lavoro di un certo numero di persone libere (App., loc. cit.). Sanzione era una multa edilizia, di cui fu per primo colpito lo stesso Licinio che, emancipando il figlio, aveva frodato la legge (Liv., VII, 16; Plin., *N. H.*, XVIII, 3 (4), 17: cf. altri casi di multa in Liv., X, 13, 4; 23, 13; 47, 4, ecc. Cf. Sunden, *De lege Licinia de modo agrorum quaestio* (1858); Dumas, *Causes et effets de la rogat. agraire de L. Stolon* (1892); Niese, *Das sogenannte Licinisch - Sextische Ackergesetz*, in *Hermes*, XXIII (1888), p. 410 sg.; cf. *Röm. Gesch.*, p. 55, n. 5; 148, n. 2; Soltau, in *Hermes*, XXX (1895), p. 624; Voigt, in *Abh. d. Kön. Sächs. Ges.*, XXIII (*Phil. hist. cl.*, X), (1887), p. 221 sg. Il Niese osserva che le condizioni a cui questa legge si riferisce non possono risalire sì addietro: v. contro O. E. Schmidt, in *Illustr. Geschichte des Alterthums*, p. 351, e in *Neue Jahrbücher für das Classische Alterthum* (1900), p. 14. Pais (loc. cit.) reputa che tutto è falso in questa tradizione, la quale rispecchia le condizioni dell'età dei Gracchi: tale è pure l'opinione del Maschke (*Zur Theorie und Geschichte der röm. Agrargesetze*, p. 59), a cui peraltro (De Sanctis, *Storia dei Romani*, II, 216, n. 2) sembra ostare la testimonianza di Catone.

3.^o de consule plebeio. — Liv., VI, 35, 5; 37-42; Gell., XVII, 21, 27; Flor., 1, 17 (1, 26, 4); Plut., *Cam.*, 42, 3-8; Sch. Bob., p. 375, *Or.*; cf. l. 2, § 26, D. 1, 2. Ammise i plebei al consolato e stabilì che uno dei due posti fosse ri-

servato a loro: primo console plebeo sarebbe stato appunto L. Sextius Lateranus. La tradizione — raccolta da Diodoro, XII, 25, 2 — che fa risalire quest'ammissione al 449 a. C., rappresenta forse (Mommsen, *Röm. Forsch.*, 2, 188) un'anticipazione: Meyer (*Rh. Mus.*, 37, 623) la crede una tradizione inesatta, corretta da Livio: cf. Binder, *Die Plebs*, p. 362 sg. Cessò così il sistema, durato dal 309/445 al 387/367, dei *tribuni militum consulari potestate*. Contemporaneamente si sarebbe istituita la magistratura del pretore, come collega minore dei consoli, affidandogli l'amministrazione della giustizia: carica riservata ai patrizi (cf. Liv., VI, 42; l. 2, § 27, D. 1, 2; Suidas, v. *πραιτωρ*). Alcuni (Lange, *Röm. Alt.*, I, 679; II, 603) attribuiscono questa riforma a una legge del dittatore M. Furius Camillus (*Lex Furia de consule altero ex plebe et de praetore ex patribus creando*), ma su ciò la tradizione non è esplicita. Nella quale è difficile sceverare quanto vi sia di vero; se pure l'ammissione dei plebei al consolato risale sì addietro (cf. Niese, loc. cit., pag. 410, che seguendo Diod., XII, 25, la crede poco posteriore alle XII Tavole: contro Pais, loc. cit.) la riserva di un posto per essi fu certo più volte violata (nel 399/355, 400/354, 401/353, 403/351, 405/349, 409/345, 411/343, 420/334, 431/323, 433/321). E così non è forse originaria la distinzione di attribuzioni tra consoli e pretore: il quale (come il nome indica) è collega dei consoli: Pais (*Storia di Roma*, 1, 2, 625) ritiene l'originaria identità di funzioni, e crede che il pretore non potè avere proprie attribuzioni civili e giudiziarie se non dopo il 440/314 (pubblicaz. dell'*jus flavianum*): cf. anche De Sanctis, *Storia dei Romani*, 1, 405 e seg., che pensa a una originaria esistenza di tre pretori, che, con poca verosi-

Verso la legge Ogulnia: una nuova classe dirigente mista patrizio-plebea

LEGGE DEI FRATELLI OGULNII, ETRUSCHI DI
ORIGINE (tribuni nel 300): ammissione dei plebei ai
collegi di auguri e pontefici.

[Si tenga conto che quandom si parla di *lex* seguita da
un nome ci si riferisce al getilziom delmagistrato che
la propone e la fa votare dall'assemblea]